



aggiornamenti e notizie

L' Accordo di integrazione

Con le modifiche introdotte dalla normativa del cd Pacchetto sicurezza il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico per l'immigrazione, vede per la prima volta inserita una disposizione contenente l'**Accordo di integrazione**. Come recita lo stesso articolo 4 bis del Testo Unico, per integrazione si intende *“quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società”*.

Il nuovo assetto che si va definendo a seguito dell'introduzione dell'Accordo di Integrazione è quello che vede **il cittadino straniero chiamato a dimostrare il suo grado di integrazione e la sua volontà quindi di inserirsi nel contesto sociale italiano, sottoscrivendo specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.**

Attraverso il riconoscimento di crediti sia al momento della sottoscrizione dell'Accordo che successivamente, durante le varie tappe del processo di integrazione, il cittadino straniero viene chiamato al rispetto dell'impegno preso rischiando, di contro, di vedersi revocare il permesso di soggiorno e quindi di farsi espellere dal territorio Nazionale italiano in modalità forzata e con accompagnamento alla frontiera ai sensi dell'art. 13 comma 4 dello stesso testo unico.

L'Accordo non è entrato in vigore immediatamente poiché l'articolo 4 bis rinviava ad un successivo Regolamento, in cui stabilire criteri e modalità per la sottoscrizione, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Secondo le disposizioni del Regolamento di attuazione, **le disposizioni di applicazione dell'Accordo saranno in vigore dal 12 marzo 2012.**

Con il **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011, n. 179**, *“Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 11-11-2011, vengono stabiliti **i criteri e le modalità per la sottoscrizione da parte dello straniero dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del Dlgs 286/98**, nonché i casi straordinari di giustificata esenzione dalla sottoscrizione.

A questo si aggiungono i **contenuti, l'articolazione per crediti e i casi di sospensione dell'accordo, le modalità e gli esiti delle verifiche a cui esso è soggetto, l'istituzione dell'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione.**

AMBITO DI APPLICAZIONE – SOGGETTI destinatari–

I soggetti ai quali si applicano le norme del Regolamento e comunque dell'Accordo sono gli stranieri di età superiore ai sedici anni che fanno ingresso per la prima volta nel territorio nazionale dopo la sua entrata in vigore e presentano istanza di rilascio di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

Il principio su cui si basa il rapporto tra Stato ospitante e straniero si rimodula. Contestualmente all'istanza di rilascio del permesso di soggiorno avanzata dal soggetto di cui sopra viene sottoscritto un accordo, articolato per crediti. Per lo Stato, l'accordo è **stipulato dal prefetto** o da un suo delegato. Qualora lo straniero sia un **minore di età compresa tra i sedici e i diciotto anni**, sarà sottoscritto anche dai genitori o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale.

CATEGORIE ESENTI DALLA STIPULA DELL'ACCORDO

Non è prevista la stipula dell'accordo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno:

1. Per i titolari di **pds_ per richiesta asilo, per asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari (ex procedura di ricongiungimento familiare), per soggiornanti di lungo periodo (già carta di soggiorno), nonché della carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione Europea.**
2. Per i titolari di **pds di durata inferiore ad un anno;**
3. qualora **lo straniero sia affetto da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l'autosufficienza** o da determinare **gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale**, attestati mediante una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
4. Nel caso in cui lo straniero sia un minore non accompagnato affidato ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto a tutela, per i quali **l'accordo è sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile di cui all'articolo 32, comma 1-bis, del testo unico;**
5. le **vittime della tratta di persone**, di violenza o di grave sfruttamento, per le quali l'accordo è sostituito dal completamento del programma di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo 18 del testo unico.

Inoltre l'accordo decade di diritto qualora il questore disponga il rifiuto del rilascio, la revoca o il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, per carenza originaria o sopravvenuta dei requisiti di legge.

LUOGO DI STIPULAZIONE e DURATA DELL'ACCORDO

L'accordo viene stipulato presso lo Sportello Unico o presso la Questura. L'accordo ha la **durata di due anni**, prorogabile di un altro anno.

LINGUA DELL'ACCORDO

Con il Regolamento viene pubblicato anche un modello di Accordo, da redigere in duplice copia, uno per l'amministrazione uno per lo straniero, **tradotto nella lingua da questi indicata**, in alternativa anche in inglese, francese, spagnolo, arabo, o cinese, albanese, russo o filippino, sempre secondo la preferenza indicata dall'interessato.

GESTIONE CREDITI

Si parte da 16 crediti. All'atto della sottoscrizione dell'accordo, sono infatti assegnati allo straniero **sedici crediti**, corrispondenti alla somma del **livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata**, e del **livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia**, secondo quanto previsto ai punti 1 e 2 dell'allegato B ovvero:

1. Conoscenza della lingua italiana Crediti riconoscibili (*) (secondo il quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa)		
LIVELLO		CREDITI
livello A1	(solo lingua parlata)	10
livello A1		14
livello A2	(solo lingua parlata)	20
livello A2		24
livello B1	(solo lingua parlata)	26
livello B1		28
livelli superiori a B1		30

(*) I crediti relativi alla presente voce non sono cumulabili tra loro

2. Conoscenza della cultura civica Crediti riconoscibili (*) e della vita civile in Italia		
LIVELLO		CREDITI
Livello sufficiente		6
Livello buono		9
Livello elevato		12

(*) I crediti relativi alla presente voce non sono cumulabili tra loro

La mancata partecipazione alla sessione formativa di cui si dirà in seguito comporta la decurtazione di 15 dei 16 punti immediatamente assegnati. Peraltro, qualora in sede di verifica sia **accertato un livello di conoscenza superiore** rispetto a quello minimo previsto, si provvede al **riconoscimento dei crediti, aggiuntivi** rispetto a quelli attribuiti all'atto della sottoscrizione, nella misura corrispondente al livello di conoscenza effettivamente accertato.

Per vedersi riconoscere ulteriori crediti, da sommare ai 16 di partenza, allo straniero viene chiesto di proseguire il suo percorso formativo ed informativo, partendo dalle informazioni di base che avrà acquisito durante la sessione di formazione organizzata dalla Sportello Unico.

L'Accordo viene integrato dai **modelli B e C**, contenenti il primo **l'elencazione delle attività formative che consentono di far aumentare il numero dei crediti**, il secondo **le condizioni che possono determinare la decurtazione dei crediti** (entrambe le tabelle sono allegate alla presente nota).

I crediti sono attribuibili proporzionalmente al livello di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia.

Come è possibile verificare attraverso il modello B, il livello di conoscenza degli elementi di cui sopra sarà successivamente dimostrato attraverso la frequenza di corsi di studio superiore, anche tecnici, di corsi universitari, per passare poi alle docenze, anche di tipo universitario, che consentono quindi di acquisire crediti.

Alla formazione scolastica e professionale seguono diverse modalità di acquisizione dei successivi crediti, basate su criteri che consentono, secondo la valutazione effettuata da chi ha redatto il regolamento, di verificare l'integrazione sul territorio, la conoscenza e l'accesso ai servizi pubblici. Ecco quindi che lo straniero avrà 4 crediti, ad esempio, se si iscriverà al SSN, saranno 6, invece, se dimostrerà una partecipazione alla vita sociale e civile aderendo ad un'organizzazione di volontariato, o ancora se iscriverà regolarmente il suo contratto di locazione.

In ogni caso, lo straniero dovrà fornire idonea documentazione per dimostrare quanto dichiarato. In caso contrario, lo straniero potrà effettuare un corso a cura dello Sportello unico anche presso i centri per l'istruzione degli adulti.

Come anticipato, **i crediti possono anche essere decurtati** qualora lo straniero abbia manifestato una **condotta contraria alla normativa vigente**. In particolare la decurtazione è collegata:

- a) alla pronuncia di provvedimenti giudiziari penali di condanna anche non definitivi, compresi quelli adottati a seguito di applicazione della pena su richiesta;
- b) all'applicazione anche non definitiva di misure di sicurezza personali previste dal codice penale o da altre disposizioni di legge;
- c) all'irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a 10 mila euro, in relazione a illeciti amministrativi e tributari.

La decurtazione dei crediti avviene:

- a) sulla base degli accertamenti di ufficio attivati presso il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti
(nel caso di provvedimenti giudiziari di condanna e alle misure di sicurezza personali)
- b) sulla base della documentazione acquisita con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui sono disposte le modalità di verifica e controllo
(nel caso di sanzioni pecuniarie connesse a illeciti amministrativi e tributari)

OBBLIGHI DELLO STRANIERO

con l'Accordo, lo straniero si impegna a:

- a) **acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2** di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa;
- b) **acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia;**
- c) acquisire una **sufficiente conoscenza della vita civile in Italia**, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;
- d) **garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori.**

Lo straniero dichiara inoltre di aderire alla **Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione**.

OBBLIGHI DELLO STATO -

Con l'accordo, **“lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero attraverso l'assunzione di ogni idonea iniziativa in raccordo con le regioni e gli enti locali, che anche in collaborazione con i centri per l'istruzione degli adulti (...), possono avvalersi delle organizzazioni del terzo settore (...) e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente”**.

Viene inoltre prevista una **sessione di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia**, a cura dello Sportello unico.

FORMAZIONE CIVICA ED INFORMAZIONE E CONTENUTO DELLE LEZIONI

Lo straniero partecipa gratuitamente alla **“Sessione di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia”** entro i tre mesi successivi a quello di stipula dell'accordo. **La formazione ha una durata che varia da 5 a 10 ore**, e prevede l'utilizzo di materiali e sussidi tradotti nella lingua indicata dallo straniero, o se ciò non è possibile, in inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o filippino, secondo la preferenza indicata dallo straniero. Lo scopo della formazione, secondo il Regolamento, è quello di far **acquisisce in forma sintetica una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche** in Italia nonché della vita civile in Italia,

con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali.

Lo straniero dovrà quindi essere **informato dei diritti e dei doveri degli stranieri in Italia**, delle **facoltà e degli obblighi inerenti al soggiorno**, dei **diritti e doveri reciproci dei coniugi e dei doveri dei genitori verso i figli secondo l'ordinamento giuridico italiano**, anche con riferimento **all'obbligo di istruzione**.

Alle informazioni di carattere più generale seguono quelle relative al **territorio in cui lo straniero risiede e soggiorna**, quindi le principali iniziative a sostegno del processo di integrazione degli stranieri a cui egli può accedere nel territorio della provincia di residenza e sulla normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La mancata partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione da luogo alla perdita di quindici dei sedici crediti assegnati all'atto della sottoscrizione dell'accordo.

VERIFICA DELL'ACCORDO

Si considera adempiuto il contenuto dell'Accordo quando lo straniero ha raggiunto la quota di 30 crediti.

Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell'Accordo, lo Sportello Unico deve avviare la **procedura di verifica**.

Allo straniero sarà comunicato l'avvio della procedura di verifica e contestualmente gli verrà chiesto di presentarsi entro 15 giorni dall'avviso in possesso della documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti e la certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione dei figli minori o, in assenza, la prova di essersi adoperato per garantirne l'adempimento.

In questa circostanza lo Sportello Unico, in assenza di idonea documentazione, informerà lo straniero della possibilità di far accertare il proprio livello di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia attraverso un test. Il test non comporta il pagamento di alcuna tassa.

Se lo straniero è titolare di un **permesso di soggiorno della durata di un anno**, alla scadenza si procederà alla verifica di parte dell'Accordo. Un mese prima della scadenza, lo Sportello controllerà la partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione procedendo alla decurtazione di 15 crediti laddove lo straniero non abbia frequentato la sessione formativa iniziale.

L'accordo può essere sospeso o prorogato su richiesta dello straniero, laddove sussiste una **causa di forza maggiore o un legittimo impedimento** al rispetto dell'accordo. In entrambi i casi occorre comprovare la condizione di impossibilità a rispettare i termini dell'Accordo attraverso idonea documentazione, derivante da gravi motivi di salute (attestati attraverso la presentazione di una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale) o di famiglia, da motivi di lavoro, dalla frequenza di corsi o tirocini di formazione, aggiornamento od orientamento professionale ovvero da motivi di studio all'estero.

La verifica dell'adempimento dei termini dell'Accordo può dare luogo alle seguenti circostanze:

- **il numero dei crediti finali è pari o superiore ai 30 crediti previsti per l'adempimento**
in questo caso viene decretata l'estinzione dell'accordo per adempimento con rilascio del relativo attestato;
- **il numero dei crediti è pari o superiore a 40**
lo straniero potrà usufruire di agevolazioni connesse alla fruizione di attività culturali e formative;
- **il numero dei crediti finali è superiore a zero ma inferiore ai 30 crediti previsti e non siano stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia di base**

in questo caso è dichiarata la proroga dell'accordo per un anno alle medesime condizioni e lo straniero ne viene informato.

- **il numero dei crediti finali è pari o inferiore a zero**
viene decretata la risoluzione dell'accordo per inadempimento.

La decretazione della risoluzione dell'accordo per inadempimento determina la revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto del suo rinnovo e l'espulsione dello straniero dal territorio nazionale.

L'eccezione è costituita nel caso in cui lo straniero appartenga a **taluna delle categorie per le quali vige il divieto di espulsione** ai sensi del Testo Unico. In questo caso, l'Autorità competente dovrà valutare la situazione in maniera distinta.

Cb

ALLEGATI ACCORDO DI INTEGRAZIONE

Allegato B

(di cui all'articolo 2, comma 3)

Tabella dei crediti riconoscibili in relazione alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia

1. Conoscenza della lingua italiana Crediti riconoscibili (*)(secondo il quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa)

LIVELLO		CREDITI
livello A1	(solo lingua parlata)	10
livello A1		14
livello A2	(solo lingua parlata)	20
livello A2		24
livello B1	(solo lingua parlata)	26
livello B1		28
livelli superiori a B1		30

(*) I crediti relativi alla presente voce non sono cumulabili tra loro

2. Conoscenza della cultura civica Crediti riconoscibili (*) e della vita civile in Italia

LIVELLO	CREDITI
Livello sufficiente	6
Livello buono	9
Livello elevato	12

(*) I crediti relativi alla presente voce non sono cumulabili tra loro

3. Percorsi di istruzione per adulti, corsi Crediti riconoscibili (*)() di istruzione secondaria superiore o di istruzione e formazione professionale** (nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione di cui alla legge n. 53/2003)

TIPOLOGIA CORSO	CREDITI
Frequenza con profitto di un corso di durata pari ad almeno 80 ore	4
Frequenza con profitto di un corso di durata pari ad almeno 120 ore	5
Frequenza con profitto di un corso di durata pari ad almeno 250 ore	10
Frequenza con profitto di un corso di durata pari ad almeno 500 ore	20
Frequenza con profitto di un anno scolastico	30

(*) I crediti relativi alla presente voce non sono cumulabili tra loro

(**) I crediti di cui alla presente voce sono dimezzati qualora, a conclusione del percorso o del corso, allo straniero siano riconosciuti, ai sensi della successiva voce n. 6, i crediti relativi al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o di qualifica professionale

4. Percorsi degli istituti tecnici superiori Crediti riconoscibili (*) o di istruzione e formazione tecnica superiore (nell'ambito del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge n. 144/1999)

TIPOLOGIA CORSO	CREDITI
Frequenza con profitto di un semestre (per ciascun semestre)	15

(*) I crediti di cui alla presente voce sono dimezzati qualora, a conclusione del percorso, allo straniero siano riconosciuti, ai sensi della successiva voce n. 6, i crediti relativi al conseguimento del diploma di tecnico superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore.

5. Corsi di studi universitari o di Crediti riconoscibili (*) alta formazione in Italia (presso università statali e non statali, istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale o istituzioni del sistema dell'alta formazione di cui all'art. 2 della legge n. 508/1999, autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale)

TIPOLOGIA CORSO	CREDITI
Frequenza di un anno accademico con superamento di due verifiche di profitto	30
Frequenza di un anno accademico con superamento di tre verifiche di profitto	32
Frequenza di un anno accademico con superamento di quattro verifiche di profitto	34
Frequenza di un anno accademico con superamento di cinque o più verifiche di profitto	36
Frequenza di un anno di dottorato di ricerca o di corso equiparato con valutazione positiva della attività di ricerca svolta nell'anno frequentato	50

(*) I crediti di cui alla presente voce sono dimezzati qualora, a conclusione del corso, allo straniero siano riconosciuti, ai sensi della successiva voce n. 6, i crediti relativi al conseguimento del corrispondente diploma di laurea, laurea magistrale, specializzazione o del titolo di dottore di ricerca o titoli equiparati.

6. Conseguimento di titoli di studio Crediti riconoscibili aventi valore legale in Italia
(al termine dei corsi o percorsi di cui alle precedenti voci 3, 4 e 5)

TITOLO DI STUDIO	CREDITI
Diploma di qualifica professionale	35

Diploma di istruzione secondaria superiore	36
Diploma di tecnico superiore o certificato di specializzazione tecnica superiore	37
Diploma di laurea o titolo accademico equiparato,	46
Diploma di laurea magistrale o titolo accademico equiparato,	48
Diploma di specializzazione o titolo accademico equiparato	50
Titolo di dottore di ricerca o titolo accademico equiparato	64

7. Attività di docenza Crediti riconoscibili

Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della 50 professione di docente, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 394/1999 (nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione di cui alla legge n. 53/2003)

ATTIVITA' DI DOCENZA

CREDITI

Svolgimento dell'attività di docenza nelle università, negli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale o nelle istituzioni del sistema dell'alta formazione

54

(si fa riferimento alle università statali e non statali, agli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale, alle istituzioni del sistema dell'alta formazione di cui all'art. 2 della legge n. 508/1999, autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale in Italia)

8. Corsi di integrazione linguistica e sociale Crediti riconoscibili (*)

(frequentati in una delle istituzioni di cui all'art. 12, comma 2)

Frequenza con profitto di un corso di durata pari ad almeno 80 ore	4
Frequenza con profitto di un corso di durata pari ad almeno 120 ore	5
Frequenza con profitto di un corso di durata pari ad almeno 250 ore	10
ovvero superamento del test di conoscenza della lingua tedesca ai sensi dell'art. 6, comma 1-bis	
Frequenza con profitto di un corso di durata pari ad almeno 500 ore	20
Frequenza con profitto di un corso di durata pari ad almeno 800 ore	30

(*) I crediti relativi alla presente voce non sono cumulabili tra loro né con quelli di cui alle precedenti voci 3, 4, 5, 6 e 7.

9. Onorificenze e benemerienze pubbliche Crediti riconoscibili

Conferimento di onorificenze della Repubblica italiana	6
--	---

Conferimento di altre benemerienze pubbliche	2
10. Attività economico-imprenditoriali Crediti riconoscibili Svolgimento di attività economico-imprenditoriali,	4
12. Scelta di un medico di base Crediti riconoscibili Scelta di un medico di base iscritto nei registri Asl	4
13. Partecipazione alla vita sociale Crediti riconoscibili Svolgimento di attività di volontariato presso associazioni iscritte nei pubblici registri o che svolgono attività di promozione sociale	4
14. Abitazione Crediti riconoscibili Sottoscrizione, registrazione e ove prescritto trascrizione di un contratto di locazione pluriennale o di acquisto di un immobile ad uso abitativo ovvero certificazione dell'accensione di un mutuo per l' acquisto di un immobile ad uso abitativo	6
15. Corsi di formazione anche nel Paese di origine Crediti riconoscibili	
Partecipazione con profitto a tirocini formativi e di orientamento ovvero a programmi di formazione professionale diversi da quelli che costituiscono la motivazione dell'autorizzazione all'ingresso	2
Partecipazione con profitto a programmi di formazione all'estero previsti dall'art. 23 del testo unico	4

ALLEGATO C

(di cui all'articolo 4, comma 2)

Tabella dei crediti decurtabili ai sensi dell'articolo 4, comma 2

1. Reati Crediti decurtabili

Condanna anche non definitiva al pagamento Di una ammenda non inferiore a 10 mila euro	2
Condanna anche non definitiva alla pena dell'arresto inferiore a tre mesi anche congiunta al pagamento di una ammenda	3
Condanna anche non definitiva alla pena dell'arresto superiore a tre mesi	5
Condanna anche non definitiva al pagamento di una multa non inferiore a 10 mila euro	6
Condanna anche non definitiva alla pena della reclusione inferiore a tre mesi anche congiunta al pagamento di una multa	8
Condanna anche non definitiva alla pena della reclusione non inferiore a tre mesi	10
Condanna anche non definitiva alla pena della reclusione non inferiore ad un anno	15
Condanna anche non definitiva alla pena della reclusione non inferiore a due anni	20
Condanna anche non definitiva alla pena della reclusione non inferiore a tre anni	25

2. Misure di sicurezza personali Crediti decurtabili

Applicazione provvisoria di una misura di sicurezza ai sensi dell'articolo 206 c.p.	6
Applicazione anche in via non definitiva di una misura di sicurezza personale	10

3. Illeciti amministrativi e tributari Crediti decurtabili

Irrogazione di una sanzione pecuniaria definitiva di importo non inferiore a 10 mila euro	2
Irrogazione di una sanzione pecuniaria definitiva di importo non inferiore a 30 mila euro	4
Irrogazione di una sanzione pecuniaria definitiva di importo non inferiore a 60 mila euro	6
Irrogazione di una sanzione pecuniaria definitiva di importo non inferiore a 100 mila euro	8